



REGIONE PUGLIA
Assessorato al Welfare
Segreteria Particolare

21 GEN. 2013

ARRIVO

Ad. L...
Agli Assessorati al lavoro
di tutte le Regioni
e delle Province autonome
di Trento e Bolzano

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per le politiche
attive e passive del lavoro
già Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e I.O.

e p.c.

All'INPS
c.a. Direttore Generale
dott. Mauro Nori

*Prot. n. 40/310
del 10/1/2013*

Oggetto: ammortizzatori sociali in deroga – Intesa in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome del 22 novembre 2012

Facendo seguito alla nota n. 40/45199 del 20 dicembre 2012, si trasmettono, in allegato, gli schemi di accordi governativi ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013.

Per quanto attiene alla quantificazione delle risorse finanziarie, gli schemi di accordo sono stati predisposti secondo la ripartizione di cui alla tabella elaborata ai sensi del punto 11 dell'Intesa in oggetto, pervenuta dall'Assessore al lavoro della Regione Toscana, nella qualità di Coordinatore interregionale in materia di istruzione, lavoro, innovazione e ricerca.

Al fine di consentire l'avvio delle attività connesse alla concessione degli ammortizzatori in deroga per il 2013 e conseguentemente a comprimere i tempi delle erogazioni dei relativi trattamenti, si invita ciascuna Regione e Provincia Autonoma a trasmettere, con ogni possibile sollecitudine, alla scrivente Direzione Generale l'accordo in tre copie originali debitamente sottoscritte, ai fini dell'acquisizione della firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della successiva predisposizione di un unico decreto interministeriale.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe U. Mastropietro)

mef



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Puglia un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 61.853.298,03 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Puglia.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Puglia – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 61.853.298,03 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).



- 9) **Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.**

**Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Elsa Fornero**

**L'Assessore al welfare-lavoro
della Regione Puglia
Elena Gentile**





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Puglia un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 61.853.298,03 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Puglia.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Puglia – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 61.853.298,03 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).



- 9) **Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.**

**Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Elsa Fornero**

**L'Assessore al welfare-lavoro
della Regione Puglia
Elena Gentile**





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Puglia un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 61.853.298,03 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Puglia.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Puglia – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 61.853.298,03 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).



- 9) **Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.**

**Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Elsa Fornero**

**L'Assessore al welfare-lavoro
della Regione Puglia
Elena Gentile**

